Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0202(COD)

14.12.2023

EMENDAMENTI
219 - 454

Progetto di relazione
Sergey Lagodinsky
(PE755.005v01-00)

Istituzione di norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679

Proposta di regolamento
(COM(2023)0348 – C9-0231/2023 – 2023/0202(COD))

Emendamento 219
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere considerato il primo passo di una revisione più completa ma al tempo stesso mirata del GDPR, auspicabilmente suggerita anche dalla prossima relazione sull'applicazione del GDPR del maggio 2024, in quanto è necessaria un'azione urgente per modernizzare le norme dell'UE in materia di protezione dei dati e per razionalizzarle con la strategia europea in materia di dati (ad esempio, normativa sui dati, regolamento sulla governance dei dati, spazio europeo di dati sanitari).

Or. en

Emendamento 220
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Alle autorità di controllo dovrebbe applicarsi il diritto procedurale di ciascuno Stato membro nella misura in cui il presente regolamento non armonizzi una questione. Alcuni elementi procedurali, come l'onere orizzontale della prova a carico del titolare del trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, sono già disciplinati dal diritto dell'Unione. In linea con il primato del diritto dell'Unione, le autorità di controllo non dovrebbero applicare il diritto procedurale

nazionale qualora sia in conflitto con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2016/679. La cooperazione tra le autorità di controllo non dovrebbe essere limitata a causa delle differenze nel diritto procedurale nazionale.

Or. en

Emendamento 221
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le autorità di controllo si avvalgono di tutte le opzioni previste dal diritto nazionale applicabile per consentire alle parti di un altro Stato membro di partecipare alle procedure. Ciò può includere la partecipazione a distanza in videoconferenza, il ricorso agli interpreti o ai mezzi di comunicazione comunemente accessibili. *(Da aggiungere dopo il considerando 2 ter (nuovo) come considerando 2 quater (nuovo).)*

Or. en

Motivazione

L'articolo 2 bis, paragrafo 1, ultima frase, del progetto di relazione ha provocato confusione. Questo considerando chiarirebbe cosa si intende per: il ricorso alle opzioni già disponibili ai sensi del diritto nazionale.

Emendamento 222
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Le autorità di controllo si avvalgono di tutte le opzioni previste dal diritto nazionale applicabile per consentire alle parti di un altro Stato membro di partecipare alle procedure. Ciò può includere videoconferenze a distanza o il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica comunemente accessibili.

Or. en

Emendamento 223
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Alle autorità di controllo dovrebbe applicarsi il diritto procedurale di ciascuno Stato membro nella misura in cui il presente regolamento non armonizzi una questione.

Or. en

Emendamento 224
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un modulo di reclamo. Le informazioni specificate nel	(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche ***in merito alla presunta violazione, che sia in corso o passata***. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è

modulo dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il modulo possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. Il modulo può essere trasmesso per via elettronica o per posta. La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo.

opportuno che sia fornito un modulo di reclamo. Le informazioni specificate nel modulo dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il modulo possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. Il modulo può essere trasmesso per via elettronica o per posta. La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo.

Or. en

Emendamento 225
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un modulo di reclamo. Le informazioni specificate nel modulo dovrebbero essere richieste solo	(4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche ***in merito a presunte violazioni attuali, in corso o passate***. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un modulo di

nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il modulo possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. Il modulo può essere trasmesso per via elettronica o per posta. La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo.

reclamo. Le informazioni specificate nel modulo dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il modulo possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. Il modulo può essere trasmesso per via elettronica o per posta. La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo.

Or. en

Emendamento 226
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La piena applicazione del regolamento (UE) 2016/679 richiede che non solo le violazioni in corso, ma anche quelle ricorrenti o passate, possano essere oggetto di una procedura di reclamo o d'ufficio. La cessazione di una violazione non dovrebbe comportare il rigetto automatico di un reclamo.

Or. en

Emendamento 227
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati ***sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato*** al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che ***non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma*** offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che offre al reclamante un rimedio efficace e rapido***. Nonostante la necessità di fornire una soluzione soddisfacente al reclamante entro un breve lasso di tempo, le autorità di controllo dovrebbero svolgere le indagini in una misura tale da consentire loro di accertare se un reclamo indichi violazioni più gravi o sistemiche***. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 228

Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità ***di ciascuna*** autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine ***le autorità*** di controllo ***dovrebbero*** mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità ***dell'***autorità competente***, dopo aver preso in considerazione i pareri delle altre autorità coinvolte a livello locale nello Stato membro responsabile della gestione del caso***. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine ***l'autorità*** di controllo ***capofila dovrebbe*** mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. pl

Emendamento 229
Petar Vitanov

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***appropriato***, ***necessario e*** proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***efficace***, proporzionato ***e dissuasivo*** al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 230
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento	(6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento

(UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***appropriato***, ***necessario e*** proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.	(UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo ***efficace***, proporzionato ***e dissuasivo*** al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 231
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ***le*** informazioni ***necessarie*** sullo stato di avanzamento dell'indagine al fine di fornire aggiornamenti al reclamante.	(7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca ***regolarmente*** all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informazioni ***dettagliate*** sullo stato di avanzamento dell'indagine al fine di fornire aggiornamenti al reclamante.

Or. en

Emendamento 232
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, è opportuno che le autorità di controllo si adoperino, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.	(9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, è opportuno che le autorità di controllo si adoperino, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 233
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero	(10) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero

impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679.

impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679. ***Tale disposizione deve essere conforme ai principi dello "sportello unico" di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tutti i meccanismi sono volti a garantire l'uguaglianza delle parti, la certezza del diritto e l'indipendenza all'atto di emanare decisioni.***

Or. pl

Emendamento 234
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che le osservazioni di queste ultime siano ***concise e*** formulate in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. Le osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari. Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non può compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile	(13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che le osservazioni di queste ultime siano formulate in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. Le osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari. Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non può compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile

nell'osservazione stessa.

nell'osservazione stessa.

Or. en

Emendamento 235
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. ***Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave,*** è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro nove mesi.	(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. È opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro nove mesi.

Or. pl

Emendamento 236
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le	(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le

constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro ***nove*** mesi.	constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro ***sei*** mesi.

Or. en

Emendamento 237
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi ***le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14*** entro ***nove*** mesi.	(14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi ***il progetto di decisione*** entro ***tre*** mesi ***dal termine per formulare osservazioni***. *(Sostituisce l'emendamento 19.)*

Or. en

Motivazione

Correzione di un errore nel progetto di relazione. Tutti i termini previsti dal progetto di relazione si riferiscono al "progetto di decisione" di cui all'articolo 60 GDPR; pertanto anche la riduzione dei termini nei casi "non contenziosi" dovrebbe essere collegata ai termini "normali".

Emendamento 238
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*

(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni delle autorità di controllo interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, ***è opportuno che*** l'autorità interessata ***utilizzi*** gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679.

(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni delle autorità di controllo interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, l'autorità interessata ***potrebbe utilizzare*** gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. ***In tali circostanze, l'autorità di controllo capofila o una delle autorità di controllo interessate dovrebbe altresì poter chiedere una decisione vincolante d'urgenza del comitato senza che sia stata presentata una richiesta ai sensi degli articoli 61 o 62.***

Or. en

Emendamento 239
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di	(15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di

indagine, o laddove le osservazioni delle autorità di controllo interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, è opportuno che l'autorità interessata utilizzi gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679.	indagine, o laddove le osservazioni delle autorità di controllo interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, è opportuno che l'autorità interessata utilizzi gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. ***È opportuno che le autorità di controllo adottino tutte le misure possibili per garantire che i procedimenti in corso siano completati il prima possibile.***
	Or. pl

Emendamento 240
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Qualora l'uso ***di tali*** strumenti non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che l'autorità di controllo capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari. La decisione vincolante d'urgenza del comitato non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. In particolare, il comitato non dovrebbe estendere l'ambito dell'indagine di propria iniziativa.	(16) Qualora l'uso ***degli*** strumenti ***di cui agli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679*** non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che l'autorità di controllo capofila ***o una delle autorità di controllo interessate*** chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ***in merito a tale ambito*** ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari. La decisione vincolante d'urgenza del comitato non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. In particolare, il comitato non dovrebbe estendere l'ambito dell'indagine di propria

iniziativa.

Or. en

Emendamento 241
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. ***Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo, tale autorità di controllo dovrebbe avere anche la responsabilità di preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.***	(19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 242
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto.	(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto ***per tutte le parti coinvolte***. ***Ogni parte è autorizzata a rifiutare il diritto di essere ascoltata.***

Or. en

Emendamento 243
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti oggetto dell'indagine siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti oggetto dell'indagine siano forniti i documenti necessari per difendersi efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse contro di loro,	(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti oggetto dell'indagine siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti oggetto dell'indagine siano forniti i documenti necessari per difendersi efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse contro di loro,

ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo.	ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo. ***Qualora, in qualsiasi fase di un'indagine, sia presentata una comunicazione a un'autorità di controllo capofila che modifica sostanzialmente il parere dell'autorità di controllo capofila su un caso, le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di rispondere a tale comunicazione prima che l'autorità di controllo capofila adotti una decisione definitiva.***
	Or. en

Emendamento 244
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti oggetto dell'indagine siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. ***È opportuno che alle parti oggetto dell'indagine siano forniti i documenti necessari per difendersi efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse contro di loro, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo.***	(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti oggetto dell'indagine siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. ***È opportuno che le parti oggetto dell'indagine abbiano accesso ai documenti necessari per difendersi efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse contro di loro.*** Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati.

Emendamento 245
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le constatazioni preliminari definiscono l'ambito dell'indagine e quindi l'ambito di qualsivoglia futura decisione definitiva (se del caso, adottata sulla base di una decisione vincolante emessa dal comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679) che può essere indirizzata ai titolari o ai responsabili del trattamento. È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti oggetto dell'indagine di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti oggetto dell'indagine tutte le informazioni necessarie per consentire loro di difendersi adeguatamente è soddisfatto laddove la decisione definitiva non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti oggetto dell'indagine in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di**	***soppresso***

decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione risolutiva della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti oggetto dell'indagine, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene. Ad esempio, il fatto di tenere conto di un argomento avanzato da una parte oggetto dell'indagine nel corso della procedura amministrativa, senza che le sia stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.

Or. en

Emendamento 246
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Nonostante il fatto che le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovino nella stessa situazione procedurale, vi sono circostanze in cui i reclamanti possono essere nella posizione di presentare, nel corso di un'indagine, argomentazioni ed elementi di prova che possono contribuire allo svolgimento dell'indagine stessa. Ciò vale in particolare nel caso in cui un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro abbia proposto un reclamo per conto di un interessato o di

propria iniziativa a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità di controllo dovrebbero, a loro discrezione e tenendo presente la necessità di portare avanti le indagini in modo rapido ed efficiente, agevolare l'audizione di tali reclamanti in tutte le fasi dell'indagine, comprese le indagini d'ufficio, mantenendo nel contempo la loro indipendenza.

Or. en

Emendamento 247
Axel Voss

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nello stabilire i termini entro cui le parti oggetto dell'indagine devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, al fine di garantire che le parti oggetto dell'indagine e i reclamanti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.	(27) Nello stabilire i termini entro cui le parti oggetto dell'indagine devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari ***nonché della capacità delle parti oggetto dell'indagine e dei reclamanti di rispondere***, al fine di garantire che le parti oggetto dell'indagine e i reclamanti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.

Or. en

Emendamento 248
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*

(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate ***rispettino una lunghezza prestabilita,*** illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.	(29) Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.

Or. en

Emendamento 249
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo ***amministrativo*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate***. La categoria delle altre*** informazioni ***riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti ***oggetto dell'indagine*** che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.	(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo ***congiunto*** è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate ***e giuridicamente protette, nonché la protezione delle*** informazioni ***nell'interesse pubblico conformemente al diritto nazionale applicabile***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate ***e fornire una versione non riservata***.

Or. en

Emendamento 250
Yana Toom

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo amministrativo è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate***.*** ***La categoria delle altre*** informazioni ***riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti ***oggetto dell'indagine*** che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.	(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo amministrativo è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate ***e giuridicamente protette, nonché la protezione delle*** informazioni ***nell'interesse pubblico conformemente al diritto nazionale***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate ***e fornire una versione non riservata***.

Or. en

Emendamento 251
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo amministrativo è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate***.*** ***La categoria delle altre*** informazioni ***riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave***	(31) Nel garantire l'accesso al fascicolo amministrativo è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate ***e giuridicamente protette, nonché la protezione delle*** informazioni ***nell'interesse pubblico conformemente al diritto nazionale applicabile***. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle

pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.

parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate ***e fornire una versione non riservata***.

Or. en

Emendamento 252
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Dato che gli interessati possono presentare ricorso a norma dell'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679 e che i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento possono aver violato i diritti di più interessati, le prove derivanti dalle procedure dinanzi a un'autorità di controllo devono essere regolarmente utilizzate in altre procedure per agevolare una procedura efficiente e un processo decisionale coerente. Considerando la necessità di una semplice valutazione oggettiva della quantità dei danni immateriali sulla base dell'interessato medio, gli organi giurisdizionali civili in particolare possono beneficiare regolarmente del fatto di potersi basare su fatti o elementi di prova accertati per determinare un ricorso a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 253
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Conformemente al diritto procedurale nazionale, gli elementi di prova ottenuti dinanzi alle autorità di controllo dovrebbero agevolare il lavoro degli organi giurisdizionali e delle altre autorità, contribuendo in tal modo a un processo decisionale efficiente e coerente. Considerando la necessità di una valutazione oggettiva dei danni immateriali sulla base dell'interessato medio, gli organi giurisdizionali civili possono beneficiare del fatto di potersi basare su elementi di prova accertati per determinare un ricorso a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679, soprattutto quando è coinvolto un numero elevato di interessati.

Or. en

Emendamento 254
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 ter) Poiché la procedura di reclamo di cui all'articolo 77 è gratuita e l'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 consente un riesame completo di una decisione da parte di un'autorità di controllo, il controllo giurisdizionale non è soggetto a spese legali proibitive, ritardi o altre limitazioni. Le parti devono avere diritto a un ricorso effettivo in linea con l'articolo 47 della Carta, compreso un processo equo e pubblico entro un termine ragionevole, alla possibilità di essere consigliate, difese e rappresentate,

	nonché di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Poiché una decisione positiva può essere annullata e arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa, tutte le parti interessate da una decisione devono essere parti equivalenti nelle procedure di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679, a meno che il ricorso non sia limitato alle questioni che riguardano una sola parte, come il ricorso proposto da una parte sottoposta a indagine contro una sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 255
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Nel caso in cui i segreti aziendali o le altre informazioni riservate costituiscano elementi necessari per dimostrare la sussistenza della violazione, è opportuno che le autorità di controllo valutino per ogni singolo documento se la necessità della divulgazione sia superiore al danno che potrebbe derivarne.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 256
Clare Daly

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo	(34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo

1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta in modo tale da consentire all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato***, pur mantenendo la propria discrezionalità***.	1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta in modo tale da consentire all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato.

Or. en

Emendamento 257
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto	Oggetto ***e ambito di applicazione***

Or. en

Emendamento 258
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***nell'applicazione transfrontaliera*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.	Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***in relazione al trattamento transfrontaliero ai sensi dell'articolo 4, punto 23,*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio***, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali***.

Or. en

Emendamento 259
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***nell'applicazione transfrontaliera*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.	Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo ***per quanto riguarda il trattamento transfrontaliero come definito all'articolo 4, punto 23,*** del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.

Or. en

Emendamento 260
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 26 quater del presente regolamento si applica anche ai casi dinanzi a un'autorità di controllo di un singolo Stato membro a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 261
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di specificare questioni procedurali non disciplinate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 262
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Fatti salvi i diritti aggiuntivi ai sensi del pertinente diritto procedurale nazionale, ciascuna parte ha almeno il diritto:
	a) che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se si trova dinnanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse ("procedura equa e parità delle armi");
	b) di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla parte, anche prima che venga adottata la decisione di accogliere, archiviare o respingere in tutto o in parte un reclamo ("diritto di essere ascoltata");
	c) di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne ("trasparenza procedurale").
	(Sostituisce l'emendamento 59.)

Or. en

(Da inserire nell'articolo 2 ter(nuovo).)

Motivazione

Per assicurare che l'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b) sia inteso a disciplinare tutte le

parti e non solo il reclamante.

Emendamento 263
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "fascicolo congiunto": un file elettronico dedicato per ogni caso che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gestito dall'autorità di controllo capofila, in cui tutte le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le comunicazioni, i promemoria e le altre informazioni relative a un caso, sono archiviati e resi accessibili a distanza alle autorità di controllo interessate e alle parti coinvolte nel caso;

Or. en

Emendamento 264
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) "autorità che riceve il reclamo": l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ai sensi dell'articolo 4, punto 22, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 265
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "sintesi delle questioni chiave": la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi ***i*** principali ***fatti*** pertinenti e le proprie opinioni sul caso;	(2) "sintesi delle questioni chiave": la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi ***le*** principali ***questioni fattuali e giuridiche*** pertinenti ***nell'ambito dell'indagine preliminare*** e le proprie opinioni sul caso;

Or. en

Emendamento 266
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "sintesi delle questioni chiave": la sintesi che ***l'***autorità di controllo capofila ***deve fornire alle autorità di controllo interessate*** indicandovi i principali fatti pertinenti e le ***proprie*** opinioni sul caso;	(2) "sintesi delle questioni chiave": la sintesi che ***deve essere fornita dall'***autorità di controllo capofila ***o dall'autorità che riceve il reclamo,*** indicandovi i principali fatti pertinenti e le opinioni ***giuridiche dell'autorità di controllo capofila*** sul caso;

Or. en

Emendamento 267
Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"parte": la parte o le parti oggetto dell'indagine, il/i reclamante/i e qualsiasi terzo coinvolto nel caso, come definito a norma del diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 268
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Diritto procedurale applicabile
	1. In aggiunta e ove non in conflitto con il presente regolamento, nonché fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività, il diritto procedurale applicabile di un'autorità di controllo disciplina tutte le interazioni dirette tra tale autorità di controllo e le parti dinanzi ad essa. Nell'applicare il diritto procedurale nazionale, le autorità di controllo si adoperano per facilitare la partecipazione di tutte le parti, comprese quelle stabilite o residenti in altri Stati membri.
	2. Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento disciplinano l'interazione tra le autorità di controllo di diversi Stati membri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
	3. Ogni reclamante ha il diritto di rivolgersi esclusivamente all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679.
	4. La procedura a norma del capo VII del regolamento (UE) 2016/679 e la procedura ai sensi del presente regolamento non devono essere limitate, ritardate o negate sulla base delle differenze nelle normative procedurali nazionali.

Or. en

Emendamento 269
Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Norme minime comuni di procedura
	1. Fatti salvi i diritti aggiuntivi ai sensi del pertinente diritto procedurale nazionale, ciascuna parte ha almeno il diritto:
	a) che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se si trova dinnanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse ("procedura equa e parità delle armi");
	b) di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla parte, anche prima che venga adottata la decisione di accogliere, archiviare o respingere in tutto o in parte un reclamo ("diritto di essere ascoltata");
	c) di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne ("trasparenza procedurale").

Or. en

Emendamento 270
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Requisiti procedurali minimi
	1. Fatti salvi i diritti aggiuntivi ai sensi del pertinente diritto procedurale nazionale,

ciascuna parte ha almeno il diritto:

a) che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se si trova dinnanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse ("procedura equa e parità delle armi");

b) di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla parte, anche prima che venga adottata la decisione di archiviare o di respingere in tutto o in parte un reclamo ("diritto di essere ascoltata");

c) di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne ("trasparenza procedurale").

2. L'autorità di controllo capofila sente le parti in caso di nuove questioni e determina nuove conclusioni.

3. Su richiesta di una parte o nell'interesse pubblico, l'autorità di controllo può limitare i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 per tutelare i diritti altrui giuridicamente riconosciuti o per tutelare l'interesse pubblico. Qualsiasi limitazione deve essere proporzionata alla luce dei rispettivi diritti altrui riconosciuti o dell'interesse pubblico perseguito. La parte che rivendica la riservatezza fornirà una versione non riservata di qualsiasi informazione, applicando solo misure strettamente proporzionate, come l'oscuramento di parti specifiche dei documenti. Le autorità di controllo coinvolte in un caso, così come le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, hanno sempre accesso alla versione riservata di tutte le informazioni e possono opporsi agli oscuramenti che non sono strettamente proporzionati. L'autorità di controllo capofila conserva la registrazione di ciascun accesso al fascicolo congiunto e un elenco del personale autorizzato di ciascuna autorità di controllo.

4. Ai fini dell'efficienza delle procedure, le autorità di controllo limitano la durata delle osservazioni e fissano termini ragionevoli non superiori a quattro settimane, a meno che circostanze eccezionali non richiedano una proroga ragionevole.

Or. en

Emendamento 271
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Cooperazione tra le autorità di controllo
	1. L'autorità di controllo capofila struttura, coordina e gestisce il caso in modo efficiente ed efficace, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, al presente regolamento e a qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile, garantendo la piena attuazione del regolamento (UE) 2016/679.
	2. L'autorità di controllo capofila gestisce ciascun caso in piena collaborazione con le autorità di controllo interessate e soddisfa qualsiasi richiesta di un'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento e degli articoli da 60 a 62 del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità di controllo interessate ai sensi dell'articolo 4, punto 22, del regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di contribuire attivamente allo svolgimento delle indagini. L'autorità di controllo capofila conserva un elenco delle autorità di controllo interessate per ciascun caso nel fascicolo congiunto.
	3. Qualsiasi autorità di controllo che

riceve informazioni pertinenti per un caso le fornisce all'autorità di controllo capofila senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui ha ricevuto tali informazioni.

4. L'autorità di controllo capofila include tutti i documenti, le osservazioni, i promemoria e le altre informazioni relative al caso in un fascicolo congiunto senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui l'autorità di controllo capofila ha ricevuto tali informazioni. Qualsiasi altra autorità di controllo interessata e il comitato, nella misura in cui sono coinvolti nella procedura, hanno accesso remoto immediato al fascicolo congiunto.

5. Quando emergono o sono prevedibili opinioni divergenti, ad esempio qualora un caso sia considerato controverso ai sensi dell'articolo 9, l'autorità di controllo capofila avvia immediatamente uno scambio con tutte le autorità di controllo interessate con l'obiettivo di cercare rapidamente un'intesa o di restringere i punti di disaccordo. L'autorità di controllo capofila svolge indagini in merito a fatti pertinenti per opinioni divergenti.

6. Le autorità di controllo si avvalgono delle competenze di cui al presente regolamento e al capo VII del regolamento (UE) 2016/679 qualora non sia possibile risolvere opinioni divergenti o in caso di inattività di un'altra autorità di controllo.

7. Tutti i documenti scritti delle autorità di controllo sono forniti con mezzi elettronici e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.

Or. en

Emendamento 272
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il reclamo ***basato sul*** regolamento ***(UE) 2016/679 e riguardante un trattamento transfrontaliero*** fornisce le informazioni ***richieste nel modulo di cui all'allegato***. Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni.	1. Il reclamo ***soggetto al presente*** regolamento ***soddisfa i requisiti del diritto procedurale nazionale applicabile all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e*** fornisce le ***seguenti*** informazioni ***minime:*** ***a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro recapito disponibile del reclamante,*** ***b) se noti, il nome, l'indirizzo ed eventuali altri recapiti della parte oggetto dell'indagine,*** ***c) i fatti del caso e qualsiasi prova a disposizione del reclamante, tra cui qualsiasi comunicazione disponibile relativa al caso***. Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni. ***In particolare, i reclamanti non sono tenuti a utilizzare un documento di identità elettronica nazionale o un sistema di e-government per presentare il reclamo.***

Or. en

Emendamento 273
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Affinché il reclamo sia ricevibile, il reclamante non è tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di presentarlo.

Or. en

Emendamento 274
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Entro due settimane, l'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo accusa ricevuta dello stesso e, qualora il reclamo non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 o altri requisiti giuridici, lo dichiara irricevibile e informa il reclamante in merito alle informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 275
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. L'autorità di controllo attribuisce un numero di caso al reclamo e comunica tale informazione al reclamante. Ciò non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i).

Or. en

Emendamento 276
Petar Vitanov

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero.	2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo***, entro tre settimane dal ricevimento dello stesso:***
	a) determina la ricevibilità del reclamo;
	b) determina***, in via preliminare,*** se esso riguarda un trattamento transfrontaliero***;***
	c) stabilisce quale autorità di controllo è la presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e se il caso è di natura locale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
	d) redige una sintesi delle questioni chiave; e
	e) o
	i) trasmette il reclamo alla presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e informa il reclamante. La valutazione della ricevibilità del reclamo da parte dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo vincola l'autorità di controllo capofila;
	ii) tratta il reclamo a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679; o
	iii) informa il reclamante che può ripresentare il reclamo, indicando eventuali informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 277
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero.	2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina***, in via preliminare,*** se esso riguarda un trattamento transfrontaliero***, quale autorità di controllo è la presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, GDPR, e se il caso è di natura locale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 278
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero.	2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo***, in consultazione con l'autorità capofila ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e come parte dell'indagine preliminare,*** determina se esso riguarda un trattamento transfrontaliero.

Or. pl

Emendamento 279
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità di controllo capofila trasmette immediatamente il reclamo alla parte oggetto dell'indagine e chiede una risposta senza indebito ritardo e

comunque entro tre settimane dal giorno in cui è stata informata dall'autorità di controllo interessata.

Or. en

Emendamento 280
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le parti o la presunta autorità di controllo capofila sollevano eventuali obiezioni in relazione alla competenza della presunta autorità di controllo capofila o alla gestione di un reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 entro tre settimane dall'avvenuta informazione in merito alla trasmissione del reclamo alla presunta autorità di controllo capofila o alla mancata trasmissione di tale reclamo.

Or. en

Emendamento 281
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora sia stata sollevata un'obiezione ai sensi del paragrafo 2 ter, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo si assume la competenza ai sensi dell'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679, la trasferisce a una presunta autorità di controllo capofila o presenta una richiesta di determinazione al comitato ai sensi dell'articolo 26 bis

	entro due settimane.

Or. en

Emendamento 282
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo accerta la completezza delle informazioni richieste nel modulo entro un mese.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 283
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 284
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila.	4. Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila***, a meno che non sia stata raggiunta una composizione amichevole ai sensi dell'articolo 5***.

Or. en

Emendamento 285
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 286
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo***, che l'autorità di controllo è tenuta a divulgare solo se tale divulgazione è necessaria affinché le parti oggetto dell'indagine possano esercitare efficacemente i loro diritti di difesa***.

Or. en

Emendamento 287
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo. ***Le autorità capofila devono determinare in ciascun caso e in ciascuna situazione specifica se un documento può essere declassificato.***

Or. pl

Emendamento 288
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.	5. Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo***, conformemente al diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 289
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Quando il reclamante rivendica riservatezza nel proporre reclamo, sia le

	autorità di controllo interessate che l'autorità di controllo capofila hanno accesso alla versione riservata del reclamo.

Or. en

Emendamento 290
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità di controllo cui il reclamo è stato proposto accusa ricevuta dello stesso entro una settimana. L'accusa di ricevuta non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 291
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. pl

Emendamento 292
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la gravità della presunta violazione;	b) la gravità della presunta violazione***, la sua durata e pertinenza***;

Or. pl

Emendamento 293
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il ricorso da parte del reclamante al meccanismo interno di reclamo fornito dalle parti oggetto dell'indagine.

Or. en

Emendamento 294
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole ***tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine***. ***Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'***autorità di controllo ***comunica la proposta di composizione al reclamante***. ***Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.***	***1.*** Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole. ***Le*** autorità di controllo ***possono agevolare tale processo volontario***.

(Sostituisce l'emendamento 111.)

Or. en

Motivazione

Vi sono violazioni del GDPR che non costituiscono un "diritto" ai sensi del capo 3 del GDPR e molti ritengono che i "diritti dell'interessato" siano solo quelli di cui al capo 3. Non tutte le violazioni rappresentano un "trattamento", ad esempio la mancanza di risposta a una richiesta di accesso dell'interessato non è un "trattamento".

Emendamento 295
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole ***tra il*** reclamante ***e le parti oggetto dell'indagine***. ***Ove ritenga che sia stata raggiunta*** una composizione amichevole ***del*** reclamo***, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se*** il reclamante ***non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato***.	Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole ***solo se riguarda i diritti degli interessati ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2016/679 e se con la composizione amichevole della controversia il trattamento cui si riferiva il reclamo non ha più luogo o è stato adattato nell'interesse del*** reclamante. ***La composizione amichevole non può essere raggiunta sulla base dei pagamenti al reclamante.*** Una composizione amichevole ***nel corso della procedura di*** reclamo ***non pregiudica la possibilità per*** il reclamante ***di chiedere un risarcimento a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 296
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante	Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante

e le parti oggetto dell'indagine. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, ***il reclamo*** si considera ***ritirato***.	e le parti oggetto dell'indagine ***in qualsiasi fase dell'indagine. L'autorità di controllo può, se del caso, incoraggiare e agevolare la composizione amichevole***. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, ***la composizione*** si considera ***accettata***.

Or. en

Emendamento 297
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.	Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine ***in qualsiasi momento, qualora il reclamo riguardi i diritti del singolo reclamante***. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.

Or. en

Emendamento 298
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.	Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. ***È possibile raggiungere una composizione in qualsiasi momento durante i procedimenti.*** Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, l'autorità di controllo comunica la proposta di composizione al reclamante. Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.

Or. pl

Emendamento 299
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La composizione amichevole tra il reclamante e la parte oggetto dell'indagine si considera raggiunta in presenza di un accordo esplicito. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo può agevolare tale composizione amichevole nella fase preparatoria; l'autorità di controllo capofila può agevolarla non appena le è stato trasmesso il reclamo. Qualora sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, le parti comunicano la composizione all'autorità di controllo capofila e all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo.

Or. en

Emendamento 300

Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità di controllo che riceve il reclamo può agevolare una composizione amichevole prima di trasmettere il reclamo all'autorità di controllo capofila, se opportuno, alla luce delle circostanze del caso. In tali circostanze, l'autorità di controllo che riceve il reclamo comunica tempestivamente il caso e l'esito all'autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 301
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo capofila di condurre un'indagine d'ufficio sulla stessa questione. In particolare, avvia un'indagine d'ufficio nel caso in cui:
	a) la parte oggetto dell'indagine sia un trasgressore recidivo;
	b) la parte oggetto dell'indagine sia stata oggetto di numerose altre composizioni amichevoli;
	c) l'ampio oggetto del reclamo riguardi un gran numero di interessati diversi dal reclamante; o
	d) l'esercizio dei poteri è altrimenti necessario per garantire l'applicazione effettiva, proporzionata e dissuasiva del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 302
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'autorità di controllo capofila può agevolare una composizione amichevole dopo aver ricevuto il caso e raccoglie i pareri delle autorità di controllo interessate sulla composizione proposta prima di completarla. In tali circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 si applicano integralmente. Il mancato tentativo di composizione amichevole da parte dell'autorità di controllo che riceve il reclamo non impedisce all'autorità di controllo capofila di agevolare una composizione amichevole.

Or. en

Emendamento 303
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro un mese dalla comunicazione della composizione amichevole di cui al comma 1 bis, l'autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 indicando se:
	a) sono soddisfatte le condizioni per una composizione amichevole di cui al comma 1 bis;

b) è opportuno avviare un'indagine d'ufficio ai sensi del comma 1 ter.

Or. en

Emendamento 304
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione di cui al comma 1 bis o se il comitato conferma la composizione amichevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il reclamo si considera ritirato.

Or. en

Emendamento 305
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Istanza di procedura d'ufficio
	1. L'autorità di controllo capofila può avviare una procedura d'ufficio in qualsiasi momento.
	2. Qualora ritenga che il regolamento (UE) 2016/679 possa essere violato, ciascuna autorità di controllo interessata può richiedere una procedura d'ufficio presentando una richiesta scritta

all'autorità di controllo capofila. Tale richiesta deve contenere almeno:

a) la dichiarazione di essere un'autorità di controllo interessata;

b) le prove della violazione;

c) una sintesi delle questioni chiave a norma dell'articolo 9.

3. Entro tre settimane, la presunta autorità di controllo capofila:

a) informa l'autorità di controllo interessata di avere avviato una procedura d'ufficio;

b) informa l'autorità di controllo interessata che al caso si applica l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila non intende trattare il caso stesso in conformità; o

c) respinge la richiesta qualora ritenga di non essere l'autorità di controllo capofila o che non vi sia violazione del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può presentare all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può ripresentare una richiesta modificata di procedura d'ufficio o presentare una richiesta di determinazione sull'avvio della procedura da parte del comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 1.

4. Qualora l'autorità di controllo capofila avvii una procedura d'ufficio, trasmette un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio e comunque entro nove mesi dal

ricevimento del reclamo. Tale periodo può essere eccezionalmente prolungato di:

a) otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, su una sintesi delle questioni chiave o su una sintesi aggiornata delle questioni chiave;

b) il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis e la decisione del comitato;

c) il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.

(Sostituisce l'emendamento 114.)

Or. en

Motivazione

Per chiarire che il termine di nove mesi per un progetto di decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, si applica anche alle procedure d'ufficio.

Emendamento 306
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Procedura d'ufficio
	1. L'autorità di controllo capofila può riunire e separare i casi, o avviare indagini d'ufficio, conformemente al diritto procedurale nazionale purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti o le norme procedurali per le procedure basate sui reclami nei casi riguardanti lo stesso oggetto.
	2. Ciascuna autorità di controllo interessata può richiedere una procedura d'ufficio presentando una richiesta scritta all'autorità di controllo capofila. Tale

richiesta deve contenere almeno:

a) la dichiarazione di essere un'autorità di controllo interessata;

b) una sintesi delle questioni chiave a norma dell'articolo 9.

3. Entro tre settimane, la presunta autorità di controllo capofila:

a) informa l'autorità di controllo interessata di avere avviato una procedura d'ufficio; o

b) informa l'autorità di controllo interessata che al caso si applica l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila non intende trattare il caso stesso; o

c) respinge la richiesta qualora ritenga di non essere l'autorità di controllo capofila o che vi sia una violazione prima facie del regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può presentare all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione.

Nel caso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può ripresentare una richiesta modificata di procedura d'ufficio o presentare una richiesta di determinazione sull'avvio della procedura da parte del comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 307
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Traduzioni	
1. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo è responsabile:	
(a) della traduzione dei reclami e delle opinioni dei reclamanti nella lingua utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine;	
(b) della traduzione dei documenti trasmessi dall'autorità di controllo capofila nella lingua utilizzata per la comunicazione con il reclamante, se occorre fornire tali documenti al reclamante a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2016/679.	
2. Il comitato fissa nel regolamento interno la procedura per la traduzione delle osservazioni o delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di controllo interessate in una lingua diversa da quella utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine.	

Or. en

Emendamento 308
Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un'autorità di controllo può fornire traduzioni automatiche e non ufficiali.

Or. en

Emendamento 309
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione tra le autorità di controllo	Cooperazione tra le autorità di controllo ***e altre autorità competenti***

Or. en

Emendamento 310
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le disposizioni della presente sezione riguardano i rapporti tra le autorità di controllo e non intendono conferire diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine.	Le disposizioni della presente sezione riguardano i rapporti tra le autorità di controllo e non intendono conferire diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine. ***La procedura dovrebbe rispecchiare uno spirito di comprensione comune e di fiducia tra le parti. Allo stesso tempo, la procedura non dovrebbe violare il regolamento (UE) 2016/679, in particolare il sistema di risoluzione delle controversie dello sportello unico e le competenze dell'autorità di controllo capofila.***

Or. pl

Emendamento 311
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità di controllo si impegnano a comunicare le informazioni ottenute nel contesto delle procedure di cui al presente regolamento alle autorità di controllo nazionali e dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati e in altri settori, comprese le autorità competenti in materia di concorrenza, servizi finanziari, energia, telecomunicazioni e tutela dei consumatori, laddove le informazioni siano ritenute pertinenti ai compiti e ai doveri di tali autorità.
	(Sostituisce l'emendamento 117.)

Or. en

Motivazione

Formulazione alternativa per garantire che siano inclusi il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e altri tipi nazionali di "autorità di protezione dei dati" (ad esempio strutture di protezione dei dati per chiese, parlamenti, tribunali).

Emendamento 312
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila ***aggiorna periodicamente le*** altre autorità di controllo interessate ***in merito all'indagine e fornisce loro quanto prima tutte le*** informazioni pertinenti ***divenute disponibili***.	1. L'autorità di controllo capofila ***fornisce alle*** altre autorità di controllo interessate ***un accesso remoto immediato, illimitato e continuo all'intero fascicolo congiunto e vi include tutti i documenti, le osservazioni, le comunicazioni, i protocolli, le prove o altre*** informazioni pertinenti ***relative al caso entro una settimana dalla sua produzione o ricezione***.

Or. en

Emendamento 313
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila ***aggiorna periodicamente le*** altre autorità di controllo interessate ***in merito all'indagine e fornisce loro quanto prima tutte le*** informazioni ***pertinenti divenute disponibili***.	1. L'autorità di controllo capofila ***fornisce alle*** altre autorità di controllo interessate ***un accesso remoto immediato, illimitato e continuo all'intero fascicolo congiunto e vi include tutti i documenti, le osservazioni, le comunicazioni, i protocolli, le prove o altre*** informazioni ***relative al caso entro una settimana dalla sua produzione o ricezione***. *(Sostituisce l'emendamento 119.)*

Or. en

Motivazione

Eliminato l'accesso delle autorità non interessate e del comitato dalla versione precedente. Solo l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate dovrebbero avere accesso al fascicolo del caso.

Emendamento 314
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila aggiorna periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e fornisce loro ***quanto prima*** tutte le informazioni pertinenti divenute disponibili.	1. L'autorità di controllo capofila aggiorna periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e fornisce loro ***senza indugio*** tutte le informazioni pertinenti divenute disponibili.

Or. en

Emendamento 315
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 ***comprendono***, ove applicabile:	2. ***L'autorità di controllo capofila fornisce e comunica attivamente alle altre autorità di controllo interessate*** le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679***, entro una settimana dal ricevimento o dalla produzione delle stesse. Tali informazioni riguardano le fasi principali della procedura, comprese***, ove applicabile:

Or. en

Emendamento 316
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 ***comprendono***, ove applicabile:	2. ***L'autorità di controllo capofila fornisce e comunica attivamente alle altre autorità di controllo interessate*** le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679***, entro una settimana dal ricevimento o dalla produzione delle stesse. Tali informazioni riguardano le fasi principali della procedura, comprese***, ove applicabile: *(Sostituisce l'emendamento 120.)*

Or. en

Motivazione

Eliminato l'accesso delle autorità non interessate e del comitato dalla versione precedente.

Solo l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate dovrebbero avere accesso al fascicolo del caso. È stata aggiunta la comunicazione attiva sulle fasi principali.

Emendamento 317
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) le opinioni del reclamante ***sulle*** constatazioni preliminari;	(i) le opinioni del reclamante ***sulla versione non riservata delle*** constatazioni preliminari ***e, se del caso, su altri aspetti dell'indagine in merito ai quali il reclamante ha presentato osservazioni formali scritte***;

Or. en

Emendamento 318
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Una volta formatasi*** un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine, ***l'autorità di controllo capofila*** redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	1. ***Non appena l'autorità di controllo capofila, o qualora il caso sia trasferito da un'altra autorità di controllo, tale autorità, ha formulato*** un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine, ***essa*** redige una sintesi delle questioni chiave ***che presumibilmente devono essere determinate per decidere il caso,*** ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 319

Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una volta formatasi un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine, l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	1. Una volta formatasi un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine, l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 ***e fornisce tale sintesi alle autorità di controllo interessate***.

Or. en

Emendamento 320
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione ***su cui si svolgerà l'indagine***;	(b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione;

Or. en

Emendamento 321
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***l'individuazione delle*** valutazioni giuridiche e tecnologiche ***complesse***	(c) valutazioni giuridiche e tecnologiche ***preliminari***;

pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare;

Or. en

Emendamento 322
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***l'individuazione delle*** valutazioni giuridiche e tecnologiche complesse ***pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare***;	(c) valutazioni giuridiche e tecnologiche complesse ***preliminari***;
	(Sostituisce l'emendamento 135.)

Or. en

Motivazione

La sintesi delle questioni chiave dovrebbe già contenere una prima valutazione, non solo un elenco delle valutazioni da effettuare.

Emendamento 323
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) una panoramica delle risposte di tutte le parti oggetto dell'indagine e delle opinioni del reclamante sulle constatazioni preliminari.

Or. en

Emendamento 324

Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La sintesi delle questioni chiave è aggiornata senza indebito ritardo dall'autorità di controllo capofila per rispecchiare eventuali modifiche fattuali o giuridiche emerse nel corso della procedura.

Or. en

Emendamento 325
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La sintesi delle questioni chiave è aggiornata senza indebito ritardo dall'autorità di controllo capofila per rispecchiare eventuali modifiche fattuali o giuridiche emerse nel corso della procedura. *(Sostituisce l'emendamento 137.)*

Or. en

Motivazione

Per sottolineare gli elementi principali della sintesi delle questioni chiave: contenuto fattuale e giuridico.

Emendamento 326
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi.	3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni ***fattuali o giuridiche*** sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi ***o di qualsiasi aggiornamento***.

Or. en

Emendamento 327
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi.	3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni ***fattuali o giuridiche*** sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi ***o di qualsiasi aggiornamento***. *(Sostituisce l'emendamento 139.)*

Or. en

Motivazione

Per chiarire che sono disciplinate le osservazioni fattuali e giuridiche.

Emendamento 328
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Le osservazioni formulate in conformità del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti:	***soppresso***
(a) il linguaggio utilizzato è sufficientemente chiaro e contiene termini precisi per consentire all'autorità di controllo capofila e, se del caso, alle autorità di controllo interessate di preparare le rispettive posizioni;	
(b) gli argomenti giuridici sono esposti succintamente e raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave cui si riferiscono;	
(c) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata possono essere suffragate da documenti a integrazione delle osservazioni su punti specifici.	

Or. en

Emendamento 329
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il comitato può fissare nel regolamento interno limiti alla lunghezza massima delle osservazioni delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni chiave.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Il comitato può fissare nel regolamento interno limiti alla lunghezza massima delle osservazioni delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni chiave.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 331
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi.*** In ***tali*** casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro 9 mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	6. In casi ***non controversi*** le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro 9 mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 332
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi ***le constatazioni preliminari*** di cui all'articolo ***14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro 9*** mesi ***dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del***	6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 ***e sui quali l'autorità di controllo indica che intende seguire la giurisprudenza europea, nonché gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche di cui al paragrafo 2, lettera c bis),*** sono

presente articolo.	considerati non controversi. In tali casi ***il termine per emanare un progetto di decisione*** di cui all'articolo ***4, paragrafo 1 ter, è ridotto a tre*** mesi. *(Sostituisce l'emendamento 141.)*

Or. en

Emendamento 333
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro ***9*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.	6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro ***sei*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 334
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti ***oggetto dell'indagine*** entro ***9*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del	6. I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti entro ***tre*** mesi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

presente articolo.

Or. en

Emendamento 335
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:	***soppresso***
(a) l'ambito dell'indagine in un caso basato su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l'indagine;	
(b) l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni giuridiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);	
(c) l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni tecnologiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).	

Or. en

Emendamento 336
Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Un'***autorità di controllo ***interessata trasmette*** una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non ***concordi*** sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:	1. ***Le*** autorità di controllo ***interessate trasmettono*** una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, ***almeno due di esse*** non ***concordino*** sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:

Or. en

Emendamento 337
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'autorità di controllo interessata ***trasmette*** una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:	1. Un'autorità di controllo interessata ***può trasmettere*** una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 e/o 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:

Or. en

Emendamento 338
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(c bis) l'individuazione preliminare di potenziali misure correttive.

Or. en

Emendamento 339
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 340
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari ***o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2***.	3. ***Nei casi che non rientrano nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento,*** nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari.

Or. en

Motivazione

Chiarimento per distinguere la "procedura di consenso" di cui all'articolo 10 dai casi non controversi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6. Dal momento che è stato soppresso l'articolo 11, è stato soppresso anche il riferimento allo stesso.

Emendamento 341
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari ***o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2***.	3. ***Nei casi che non rientrano nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento,*** nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari.

Or. en

Emendamento 342
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro	3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo ***in modo serio e determinato*** con le autorità di controllo

osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2.	interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2.
	Or. en

Emendamento 343
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso sulle questioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila o una delle autorità di controllo interessate può chiedere una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza che sia stata presentata una richiesta a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/679. In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.
	Or. en

Emendamento 344
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate ***non raggiungano un consenso sulla questione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ***lettera b), del presente regolamento,*** l'autorità di controllo capofila ***chiede*** una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	4. Qualora in un caso basato su un reclamo ***la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non riesca a generare un consenso tra*** l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate ***sulle questioni*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila ***o una delle autorità di controllo interessate chiedono*** una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 345
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***in un caso basato su un reclamo*** l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulla questione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettera b), del presente regolamento***, l'autorità di controllo capofila ***chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato*** a norma dell'articolo ***66, paragrafo 3, del regolamento (UE)***	4. Qualora***, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini per formulare osservazioni,*** l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulle questioni*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila ***o un'autorità di controllo interessata possono chiedere determinazioni procedurali*** a norma dell'articolo ***26 bis,***

2016/679**. **In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	***paragrafo 1**.*

(Sostituisce l'emendamento 144.)

Or. en

Motivazione

È stato aggiunto il termine di quattro settimane per chiarire la procedura.

Emendamento 346
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora ***in un caso basato su un reclamo*** l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulla questione*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettera b), del presente regolamento***, l'autorità di controllo capofila ***chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato*** a norma dell'articolo ***66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679**. **In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.***	4. Qualora***, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini per formulare osservazioni,*** l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso ***sulle questioni*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila ***o un'autorità di controllo interessata possono chiedere determinazioni procedurali*** a norma dell'articolo ***26 bis, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 347
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e ***una o più*** autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso sulla questione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, l'autorità di controllo capofila chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.	4. Qualora in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e ***almeno due*** autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso sulla questione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, l'autorità di controllo capofila chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 348
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando ***chiede*** una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo capofila fornisce quanto segue:	5. Quando ***è stata effettuata una richiesta per*** una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo capofila fornisce quanto segue:

Or. en

Emendamento 349
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando chiede una ***decisione***	5. Quando chiede una ***determinazione***

vincolante d'urgenza del comitato a norma ***del paragrafo 4***, l'autorità di controllo ***capofila*** fornisce quanto segue:	***procedurale*** del comitato a norma ***dell'articolo 26 bis, paragrafo 1***, l'autorità di controllo ***richiedente*** fornisce quanto segue:

Or. en

Emendamento 350
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando chiede una ***decisione vincolante d'urgenza del comitato*** a norma ***del paragrafo 4***, l'autorità di controllo ***capofila*** fornisce quanto segue:	5. Quando chiede una ***determinazione procedurale*** a norma ***dell'articolo 26 bis, paragrafo 1***, l'autorità di controllo ***richiedente*** fornisce quanto segue: *(Sostituisce l'emendamento 145.)*

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento del paragrafo 4.

Emendamento 351
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***i documenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettere a) e b)***;	(a) ***le informazioni pertinenti*** di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 352
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettere a) e b)***;	(a) i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 353
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2***, lettere a) e b)***;	(a) i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 354
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le osservazioni ***dell'***autorità di controllo ***interessata*** che non ***concorda*** sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila.	(b) le osservazioni ***delle*** autorità di controllo ***interessate*** che non ***concordano*** sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 355
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata che non concorda ***sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'***autorità di controllo capofila.	(b) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata che non concorda ***sugli aspetti fattuali o giuridici della sintesi delle questioni chiave dell'***autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 356
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il comitato può chiedere all'autorità di controllo capofila di fornire altri documenti o informazioni, se lo ritiene opportuno nel caso specifico.

Or. en

Emendamento 357
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sull'ambito dell'indagine*** sulla base ***delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo***.	6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sulla sintesi delle questioni chiave conformemente all'articolo 26 bis*** sulla base ***di tutti i documenti ricevuti***. *(Sostituisce l'emendamento 148.)*

Or. en

Motivazione

Riferimento corretto alle nuove disposizioni sulle determinazioni procedurali da parte del comitato.

Emendamento 358
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza sull'ambito dell'indagine sulla base delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo.	6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza sull'ambito dell'indagine sulla base ***di tutti i documenti ricevuti,*** delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo.

Or. en

Emendamento 359
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una ***decisione vincolante d'urgenza sull'ambito dell'indagine*** sulla base ***delle*** osservazioni ***delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo***.	6. Il comitato adotta una ***determinazione procedurale a norma dell'articolo 26 bis, paragrafo 1, sulla sintesi delle questioni chiave*** sulla base ***della pertinente comunicazione sulla sintesi delle questioni chiave, comprese le*** osservazioni ***e le risposte e altri documenti pertinenti***.

Or. en

Emendamento 360
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza ***sull'***ambito dell'indagine sulla base delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo.	6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza***, strettamente limitata all'***ambito dell'indagine***,*** sulla base delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo.

Or. en

Emendamento 361
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Capo III – sezione 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 362
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Consultazione del reclamante prima del rigetto totale o parziale del reclamo	
1. In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare	

di rigetto totale o parziale del reclamo.

2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.

3. Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo si considera ritirato.

4. Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo.

5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che l'autorità di controllo capofila trasmette alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.

Or. en

Emendamento 363
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo.	1. In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ***e alle autorità di controllo interessate*** i motivi della propria opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo ***e le invita a presentare le proprie opinioni entro una settimana dal ricevimento***.

Or. en

Emendamento 364
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.	2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane ***dal ricevimento, da parte del reclamante, della notifica dell'intenzione di procedere a un rigetto totale o parziale del reclamo da parte dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo***. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.

Or. en

Emendamento 365
Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo ***si considera ritirato***.	3. Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo ***è archiviato ed è adottata una decisione a norma dell'articolo 60, paragrafi 3 e 8, del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 366
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo.	4. Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo. ***Il consenso a tale riguardo può essere concesso solo dopo che il reclamante ha firmato una dichiarazione di riservatezza. Allo stesso tempo, l'autorità di controllo di uno Stato membro può revocare tale consenso in qualsiasi momento qualora abbia constatato che il reclamante utilizza i dati ricevuti per scopi diversi da quelli connessi al caso, non rispetta in alcun modo la dichiarazione di riservatezza o ha legami finanziari o economici con un concorrente del convenuto.***

Or. pl

Emendamento 367
Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo ***cui è stato proposto il reclamo*** prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che ***l'autorità di controllo capofila trasmette*** alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.	5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo ***capofila*** prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che ***è trasmesso*** alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.

Or. en

Emendamento 368
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Progetto riveduto di decisione di rigetto totale o parziale del reclamo	
1. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fissa un termine entro	

il quale il reclamante può esprimersi.

Or. en

Emendamento 369
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Decisione di rigetto totale o parziale del reclamo	
Quando adotta una decisione di rigetto totale o parziale del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 78 di tale regolamento.	

Or. en

Emendamento 370
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Constatazioni preliminari e risposta	***Imputazioni*** preliminari e risposta

Or. en

Emendamento 371
Petar Vitanov

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità di controllo capofila formula ***constatazioni*** preliminari ***quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento***.	1. ***Solo laddove l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o di una sanzione ai sensi degli articoli 83 o 84 del regolamento (UE) 2016/679 è prevista da un'autorità di controllo in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera d),*** l'autorità di controllo capofila formula ***imputazioni*** preliminari.

Or. en

Emendamento 372
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le ***constatazioni*** preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti ***oggetto dell'indagine*** di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare devono esporre chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche ***che l'***autorità di controllo capofila ***intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano***.	Le ***imputazioni*** preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare devono esporre chiaramente tutti i fatti***, gli elementi di prova su cui si basano*** e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche ***tratte dall'***autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 373
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***cui l'***autorità di controllo capofila ***intende ricorrere***.	Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive ***prese in considerazione dall'***autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 374
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora intenda infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi ***alla base del*** calcolo della sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.	***Le imputazioni*** preliminari ***elencano*** gli elementi ***su cui l'autorità di controllo capofila si basa per il*** calcolo della sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.

Or. en

Emendamento 375
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità di controllo capofila notifica le ***constatazioni*** preliminari a	3. L'autorità di controllo capofila notifica le ***imputazioni*** preliminari a

ciascuna parte ***oggetto dell'indagine***.	ciascuna parte ***che può essere soggetta all'esercizio di un potere correttivo. Esse non sono messe a disposizione di altre parti della procedura***. ***L'autorità di controllo capofila informa le autorità di controllo interessate.***

Or. en

Emendamento 376
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 377
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.	4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine ***ragionevole e adeguato*** entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza

del termine. ***Allo stesso tempo il termine non introduce discriminazioni contro alcuna parte.***

Or. pl

Emendamento 378
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila ***non è tenuta a tenere conto delle*** opinioni scritte ***ricevute*** dopo la scadenza ***del*** termine.	4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine ***proporzionato*** entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila ***può ricevere ulteriori*** opinioni scritte ***dalle parti oggetto dell'indagine*** dopo la scadenza ***di tale*** termine ***ma non è tenuta a tenerne conto***.

Or. en

Emendamento 379
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.	4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine ***di quattro settimane*** entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.

Or. en

Emendamento 380
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente all'articolo 20.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 381
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti ***oggetto dell'indagine*** possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti ***oggetto dell'indagine*** hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.	6. Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. ***Le parti oggetto dell'indagine possono rispondere alle imputazioni preliminari entro un termine ragionevole, ma non superiore a quattro settimane.***

Or. en

Emendamento 382
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, è prorogato di otto settimane se l'autorità di controllo capofila emette imputazioni preliminari nel corso di una procedura.

Or. en

Emendamento 383
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Requisiti minimi in materia di decisioni
	1. Fatti salvi i requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi progetto di decisione o decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 3, 5 o da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 vengono emessi per iscritto, utilizzando una forma breve, concisa, trasparente, intelligibile e un linguaggio chiaro e semplice. Devono essere redatti in modo imparziale, tenendo conto di prove e opinioni divergenti delle parti, e devono contenere almeno i seguenti elementi:
	a) il nome dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione;
	b) la data della decisione;

c) una sintesi imparziale dei fatti rilevanti del caso e della loro fonte;

d) la base giuridica della decisione;

e) i poteri correttivi, le sanzioni o le altre misure esercitate; e

f) le informazioni sul diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.

2. Nel caso in cui la decisione giuridicamente vincolante debba essere emessa dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 o 9, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila garantisce che la decisione contenga tutti gli elementi necessari ai sensi del diritto nazionale applicabile dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo assiste l'autorità di controllo capofila nella redazione della decisione.

3. Le informazioni fornite alle parti ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 includono una copia della decisione giuridicamente vincolante.

4. Le autorità di controllo devono pubblicare tutte le decisioni giuridicamente vincolanti da esse emanate senza indebito ritardo, ed entro tre mesi dalla loro adozione, a meno che le nuove decisioni non si discostino sostanzialmente dalle decisioni precedentemente pubblicate. Conformemente al diritto nazionale applicabile, le autorità di controllo e il comitato possono oscurare i nomi delle parti, qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione delle parti e altre informazioni protette dal diritto applicabile.

Or. en

Emendamento 384
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti	
1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.	
2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un'autorità di controllo, secondo il caso, tratta più reclami congiuntamente, suddivide i reclami in più parti o esercita altrimenti la propria discrezionalità in merito all'ambito dell'indagine fissato nelle constatazioni preliminari.	
3. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga necessario fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.	
4. Al reclamante è fornita la versione non riservata delle constatazioni preliminari solo ai fini della specifica indagine in cui sono state formulate le constatazioni preliminari.	
5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e	

dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.

Or. en

Emendamento 385
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.	1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto. ***Tale termine è proporzionato per concedere ai reclamanti un periodo di tempo adeguato per fornire la loro risposta.***

Or. en

Emendamento 386
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'autorità di controllo	1. Qualora l'autorità di controllo

capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.	capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine ***di quattro settimane*** entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto***, nonché fornire eventuali documenti o informazioni pertinenti, se necessario***.

Or. en

Emendamento 387
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora*** l'autorità di controllo capofila ***ritenga necessario*** fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari***,*** l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.	3. L'autorità di controllo capofila ***predispone di*** fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari***.*** L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.

Or. en

Emendamento 388
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di ***ricevere*** la versione non	5. Prima di ***fornire*** la versione non

riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, ***il reclamante trasmette all'***autorità di controllo ***capofila*** una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.

riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, ***l'***autorità di controllo ***cui è stato proposto il reclamo chiede al reclamante di firmare*** una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla ***presentazione di informazioni sulla*** specifica indagine in cui sono state formulate. ***Gli Stati membri specificano le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata firma o dal mancato rispetto della dichiarazione di riservatezza.***

Or. en

Emendamento 389
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.	5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate. ***È opportuno trasmettere eventuali informazioni riservate solo dopo la firma di una dichiarazione di riservatezza.***

Or. pl

Emendamento 390
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo ***capofila*** una dichiarazione di ***riservatezza*** in cui si impegna ***a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e*** a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.	5. Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo ***che riceve il reclamo*** una dichiarazione di ***non divulgazione*** in cui si impegna a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.

Or. en

Emendamento 391
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Requisiti minimi in materia di decisioni
	1. Fatti salvi i requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi progetto di decisione o decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 3, 5 o da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 vengono emessi per iscritto, utilizzando una forma breve, concisa, trasparente, intelligibile e un linguaggio chiaro e semplice. Devono essere redatti in modo imparziale, tenendo conto di prove e opinioni divergenti delle parti, e devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione;

b) la data della decisione;

c) una sintesi dei fatti rilevanti del caso e della loro fonte;

d) la base giuridica della decisione;

e) i poteri correttivi esercitati, le sanzioni comminate o altre misure; e

f) le informazioni sul diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 392
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adozione della decisione definitiva	***Presentazione di progetti di decisione, progetti di decisione riveduti e*** adozione della decisione definitiva

Or. en

Emendamento 393
Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto	
1. Qualora ritenga che il progetto di	

decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.

2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.

Or. en

Emendamento 394
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.	1. Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di ***esercitare il loro diritto a essere ascoltate e di*** esprimersi su tali nuovi elementi.

Or. en

Emendamento 395
Axel Voss

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.	2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine ***proporzionato*** entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.

Or. en

Emendamento 396
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Obiezioni pertinenti e motivate	
1. Le obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, punto 24, del regolamento (UE) 2016/679:	
(a) si basano esclusivamente sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione; e	
(b) non modificano la portata delle accuse sollevando punti che equivalgono all'individuazione di ulteriori accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679 o che modificano la natura intrinseca delle accuse mosse.	
2. La forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate soddisfano tutti i seguenti requisiti:	
(a) ciascuna obiezione pertinente e motivata e la posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo non superano la lunghezza di tre pagine e non contengono allegati. Nei casi che sollevano questioni giuridiche particolarmente complesse la lunghezza massima può essere di sei pagine, a meno che circostanze specifiche accettate dal	

comitato giustifichino una lunghezza superiore;

(b) il disaccordo dell'autorità di controllo interessata sul progetto di decisione è dichiarato all'inizio dell'obiezione pertinente e motivata ed è formulato in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi per consentire all'autorità di controllo capofila e, a seconda dei casi, alle autorità di controllo interessate di preparare le rispettive posizioni e al comitato di risolvere efficacemente la controversia;

(c) gli argomenti giuridici sono esposti e raggruppati in base alla parte del dispositivo del progetto di decisione cui si riferiscono. Ogni argomento o gruppo di argomenti è generalmente preceduto da una sintesi.

Or. en

Emendamento 397
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Contenuto del fascicolo amministrativo	
1. Il fascicolo amministrativo dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito da tutti i documenti ottenuti, prodotti e/o riuniti dall'autorità di controllo capofila durante l'indagine.	
2. Nel corso dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo capofila può restituire alla parte da cui li ha ottenuti i documenti che, a seguito di un esame più approfondito, si rivelano estranei all'oggetto dell'indagine. Una volta	

restituiti, tali documenti non costituiscono più parte del fascicolo amministrativo.

3. Il diritto di accesso al fascicolo amministrativo non si estende alla corrispondenza e allo scambio di opinioni tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. Le informazioni scambiate tra le autorità di controllo ai fini dell'indagine su un singolo caso sono documenti interni e non sono accessibili alle parti oggetto dell'indagine né al reclamante.

4. Alle obiezioni pertinenti e motivate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 è dato accesso conformemente all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 398
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il fascicolo amministrativo dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito da tutti i documenti ottenuti, prodotti e/o riuniti ***dall'***autorità di controllo capofila ***durante l'indagine***.	1. Il fascicolo amministrativo dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito da tutti i documenti ottenuti, prodotti e/o riuniti ***nel corso della procedura dinanzi all'***autorità di controllo capofila.

Or. en

Emendamento 399
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Nel corso dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo capofila ***può restituire*** alla parte da cui li ha ottenuti i documenti che, a seguito di un esame più approfondito, si rivelano estranei all'oggetto dell'indagine. Una volta restituiti, tali documenti non costituiscono più parte del fascicolo amministrativo.	2. Nel corso dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo capofila ***restituisce*** alla parte da cui li ha ottenuti i documenti che, a seguito di un esame più approfondito, si rivelano estranei all'oggetto dell'indagine. Una volta restituiti, tali documenti non costituiscono più parte del fascicolo amministrativo.

Or. en

Emendamento 400
Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il diritto di accesso al fascicolo amministrativo non si estende alla corrispondenza e allo scambio di opinioni tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. Le informazioni scambiate tra le autorità di controllo ai fini dell'indagine su un singolo caso sono documenti interni e non sono accessibili alle parti oggetto dell'indagine né al reclamante.	3. Il diritto di accesso al fascicolo amministrativo non si estende alla corrispondenza e allo scambio di opinioni tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. Le informazioni scambiate tra le autorità di controllo ai fini dell'indagine su un singolo caso sono documenti interni e non sono accessibili alle parti oggetto dell'indagine né al reclamante. ***I documenti che hanno un'incidenza diretta sulla stabilità delle operazioni del convenuto e sulla loro cibersicurezza dovrebbero essere esclusi dal diritto di accesso.***

Or. pl

Emendamento 401
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 20	***soppresso***
Accesso al fascicolo amministrativo e uso dei documenti	
1. L'autorità di controllo capofila dà accesso al fascicolo amministrativo alle parti oggetto dell'indagine, consentendo loro di esercitare il diritto di essere ascoltate. L'accesso al fascicolo amministrativo è dato dopo che l'autorità di controllo capofila ha notificato le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine.	
2. Il fascicolo amministrativo comprende tutti i documenti a carico e a discarico, inclusi i fatti e i documenti noti alle parti oggetto dell'indagine.	
3. Le conclusioni dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e nella decisione definitiva a norma del paragrafo 7 di tale articolo possono basarsi solo sui documenti citati nelle constatazioni preliminari o sui quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.	
4. I documenti ottenuti attraverso l'accesso al fascicolo amministrativo a norma del presente articolo sono usati solo a fini del procedimento giudiziario o amministrativo per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nel caso specifico per il quale sono stati forniti.	

Or. en

Emendamento 402
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I documenti ottenuti attraverso	4. I documenti ottenuti ***dalle parti***

l'accesso al fascicolo amministrativo a norma del presente articolo sono usati solo a fini del procedimento giudiziario o amministrativo per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nel caso specifico per il quale sono stati forniti.	***oggetto dell'indagine*** attraverso l'accesso al fascicolo amministrativo a norma del presente articolo sono usati solo a fini del procedimento giudiziario o amministrativo per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 nel caso specifico per il quale sono stati forniti.

Or. en

Emendamento 403
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 404
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, l'autorità di controllo non comunica né rende accessibili le informazioni che ha raccolto o ottenuto nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679, compresi i documenti che le riportano, nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona.	1. Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, l'autorità di controllo non comunica né rende accessibili le informazioni che ha raccolto o ottenuto nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679, compresi i documenti che le riportano, nella misura in cui contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. ***La presente disposizione non vieta la comunicazione e la condivisione di informazioni riservate tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate.***

Or. en

Emendamento 405
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fintantoché il procedimento è in corso, le informazioni raccolte o ottenute da un'autorità di controllo nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679, compresi i documenti che le riportano, sono escluse dalle richieste di accesso a norma della normativa sull'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.	2. Fintantoché il procedimento è in corso, le informazioni raccolte o ottenute da un'autorità di controllo nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679, compresi i documenti che le riportano, sono escluse dalle richieste di accesso a norma della normativa sull'accesso del pubblico ai documenti ufficiali. ***La stessa esclusione si applica ai segreti aziendali o ad altre informazioni riservate anche dopo la conclusione delle indagini.***

Or. en

Emendamento 406
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità di controllo capofila può fissare un termine per le parti oggetto dell'indagine e qualsiasi altra parte che rivendica la riservatezza per:	6. L'autorità di controllo capofila può fissare un termine ***proporzionato*** per le parti oggetto dell'indagine e qualsiasi altra parte che rivendica la riservatezza per:

Or. en

Emendamento 407
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la sintesi delle questioni chiave;

Or. en

Emendamento 408
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro quattro settimane ***dal ricevimento dei documenti elencati al paragrafo 2, il comitato indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte***.	3. ***Il comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie*** entro quattro settimane ***dall'accesso al fascicolo congiunto. Esso chiede un nuovo deferimento delle informazioni mancanti entro un'altra settimana. All'atto della registrazione del deferimento, il comitato elenca e struttura le controversie tra le autorità di controllo che formano oggetto della procedura dinnanzi al comitato e le trasmette tempestivamente alle autorità di controllo***.

Or. en

Emendamento 409
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro ***quattro*** settimane dal ricevimento ***dei*** documenti elencati al paragrafo 2, il comitato indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte.	3. Entro ***tre*** settimane dal ricevimento ***di tutti i*** documenti elencati al paragrafo 2, il comitato indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte.

Or. en

Emendamento 410
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il divieto di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 per le autorità di controllo di adottare una decisione sulla questione sottoposta al comitato nei periodi di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016 /679 e all'articolo 65, paragrafo 3, di detto regolamento, si applica anche durante i periodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 411
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Registrazione riguardante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679	
Il presidente del comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 entro una settimana dal ricevimento di tutti i seguenti documenti:	
(a) il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni	

pertinenti e motivate;

(b) una sintesi dei fatti pertinenti;

(c) l'opinione espressa per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine a norma degli articoli 14 o 17, secondo il caso;

(d) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;

(e) le obiezioni pertinenti e motivate accolte;

(f) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte.

Or. en

Emendamento 412
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte.	(f) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte ***o le ha respinte in quanto non pertinenti o motivate***.

Or. en

Emendamento 413
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta ricevuti tutti i documenti di cui al primo comma, il presidente del comitato è autorizzato a chiedere

	all'autorità di controllo capofila qualsiasi informazione, documento o chiarimento aggiuntivo necessario affinché il comitato europeo per la protezione dei dati possa adottare una decisione vincolante in merito a tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate. L'autorità di controllo capofila fornisce tale documentazione supplementare entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 414
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Motivazione prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679	
1. Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il presidente del comitato, tramite l'autorità di controllo capofila, comunica alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, al reclamante la motivazione del ragionamento che il comitato intende seguire nella decisione. Qualora intenda adottare una decisione vincolante che impone all'autorità di controllo capofila di modificare il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto, il comitato decide se la motivazione debba essere corredata delle obiezioni pertinenti e motivate accolte sulla cui base il comitato intende adottare la decisione.	
2. Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del	

reclamo, il reclamante dispongono di una settimana dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.

3. Il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato di una settimana se il comitato proroga il termine per l'adozione della decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il termine per l'adozione della decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non decorre durante la decorrenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 415
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante dispongono di ***una settimana*** dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.	2. Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante dispongono di ***due settimane*** dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.

Or. en

Emendamento 416
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 25	***soppresso***
Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679	
1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione relativa alla competenza per lo stabilimento principale fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:	
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	
(b) la valutazione di tali fatti per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;	
(c) le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento;	
(d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;	
(e) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo del deferimento ritenga utile e necessario per comporre la questione.	
2. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 417
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) una descrizione delle attività di

	trattamento, una descrizione dell'organizzazione aziendale e una descrizione del luogo in cui vengono prese le decisioni;

Or. en

Emendamento 418
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;	(d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento***, che possono includere informazioni o documenti pertinenti***;

Or. en

Emendamento 419
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679	
1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione o la Commissione fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:	
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	
(b) se del caso, il parere emesso dal	

comitato a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679;

(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

2.

Il presidente del comitato richiede i seguenti documenti:

(a) le opinioni dell'autorità di controllo che si presume abbia violato l'obbligo di comunicare un progetto di decisione al comitato o non abbia dato seguito a un parere del comitato;

(b) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo ritenga utile e necessario per comporre la questione.

L'autorità di controllo che dichiari necessario presentare le proprie opinioni sulla questione le trasmette entro due settimane dal deferimento di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 420
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) le opinioni espresse per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine e dai reclamanti;

Or. en

Emendamento 421
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.	(c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi***, al fine di includere una spiegazione dei punti cui non è stato dato seguito e un riferimento alla parte pertinente della decisione adottata***.

Or. en

Emendamento 422
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presidente del comitato informa tutte le autorità di controllo del deferimento al comitato a norma del

paragrafo 1, in modo da consentire alle autorità di controllo di rendere note le loro opinioni.

Or. en

Emendamento 423
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento ***dei*** documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.	3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento ***di tutti i*** documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 424
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Determinazioni procedurali da parte del comitato
	1. Fatti salvi gli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/679, le autorità di controllo possono chiedere al comitato di adottare determinazioni procedurali su qualsiasi controversia insorta nel corso di una procedura di cooperazione.
	2. Laddove l'autorità di controllo capofila ritenga di non poter rispettare il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, soprattutto a causa della necessità di indagini fattuali eccezionalmente complesse, chiede al comitato una

proroga fino a dodici mesi. L'autorità di controllo presenta un piano dettagliato dell'indagine da cui risulta che, nonostante il rispetto dell'articolo 2 quater, paragrafo 1, la proroga richiesta è strettamente necessaria.

3. Entro due settimane, il comitato decide sulla base delle informazioni a sua disposizione oppure respinge la domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le determinazioni sono vincolanti per le autorità di controllo.

4. La Commissione provvede affinché il segretariato del comitato disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri.

Or. en

Emendamento 425
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	(a) una sintesi dei fatti pertinenti ***che includa prove di una violazione del regolamento (UE) 2016/679, una spiegazione del rischio di danno grave e irreparabile senza l'adozione di misure e informazioni dettagliate sul nesso causale tra la violazione e i rischi delineati***;

Or. en

Emendamento 426
Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul ***proprio*** territorio, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;	(b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul territorio ***dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede il parere***, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;

Or. en

Emendamento 427
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive ***nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo richiedente***, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.	(c) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.

Or. en

Emendamento 428
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) se l'autorità richiedente non è l'autorità di controllo capofila, le opinioni dell'autorità di controllo capofila;

Or. en

Emendamento 429
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) ove applicabile, le opinioni delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 430
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***all'***autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta***. ***Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente all'autorità richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.***	2. Il parere d'urgenza del comitato è destinato ***a tutte le*** autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 431
Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Decisioni d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679	Decisioni ***vincolanti*** d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679

Or. en

Emendamento 432
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La richiesta di decisione d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***prima della scadenza*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:	1. La richiesta di decisione ***vincolante*** d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane ***dopo l'adozione*** delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 433
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una sintesi dei fatti pertinenti;	(a) una sintesi dei fatti pertinenti ***che includa prove di una violazione del regolamento (UE) 2016/679, una spiegazione del rischio di danno grave e irreparabile senza l'adozione di misure e informazioni dettagliate sul nesso causale***

tra la violazione e i rischi delineati;

Or. en

Emendamento 434
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive ***nel territorio dell'autorità di controllo richiedente***, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;	(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 435
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive ***nel territorio dell'autorità di controllo richiedente***, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta ***a norma*** dell'articolo 61, paragrafo ***3***, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;	(d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta ***ai sensi*** dell'articolo 61, paragrafo ***8***, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 436
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ove applicabile, le opinioni ***dello stabilimento locale*** delle parti oggetto dell'indagine ***nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679***.	(f) ove applicabile, le opinioni delle ***parti. Nel caso in cui l'autorità richiedente non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità richiedente concede alle*** parti oggetto dell'indagine ***il diritto di essere ascoltate***.

Or. en

Emendamento 437
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ove applicabile, le opinioni ***dello stabilimento locale*** delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679***.***	(f) ove applicabile, le opinioni delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679***;***

Or. en

Emendamento 438
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

(f) ***ove applicabile,*** le opinioni dello stabilimento locale delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	(f) le opinioni dello stabilimento locale delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 439
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) ove applicabile, le opinioni scritte del reclamante.

Or. en

Emendamento 440
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata ***all'***autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta e consente all'autorità richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria***.	2. La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata ***alle*** autorità di controllo ***interessate e specifica le autorità di controllo che dovranno adottare misure, se del caso, alla luce del parere o della decisione urgente del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 441
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta e consente all'autorità richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria***.	2. La decisione ***vincolante*** d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo ***capofila e alle autorità di controllo che dovrebbero adottare misure definitive, se del caso, alla luce del parere o della decisione urgente del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Emendamento 442
Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo ***destinataria*** della decisione le ***adotta*** prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.	3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità ***o le autorità*** di controllo ***destinatarie*** della decisione le ***adottano*** prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 443
Axel Voss

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. Qualora adotti una decisione vincolante d'urgenza che indichi che dovrebbero essere adottate misure definitive, il comitato chiede una valutazione congiunta effettuata da almeno cinque esperti del "gruppo di esperti di supporto" del comitato europeo per la protezione dei dati. Tale valutazione congiunta è pubblicata unitamente alla decisione vincolante d'urgenza.

Or. en

Emendamento 444
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di controllo ***che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1*** notifica la propria decisione sulle misure definitive ***allo stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel territorio del proprio Stato membro*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa ***l'***autorità di controllo capofila ***della misura definitiva***.	4. L'autorità di controllo ***competente ad adottare misure definitive*** notifica la propria decisione sulle misure definitive ***alle parti interessate oggetto dell'indagine*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa ***le parti oggetto dell'indagine nei confronti delle quali sono state adottate le misure provvisorie in merito alla decisione del comitato e alle misure definitive adottate dall'***autorità di controllo capofila***.*** ***L'autorità di controllo che riceve il reclamo informa il reclamante della decisione del comitato e delle misure definitive adottate dall'autorità di controllo capofila***.

Or. en

Emendamento 445
Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'autorità di controllo che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1 notifica la propria decisione sulle misure definitive ***allo stabilimento del*** titolare del trattamento o ***del*** responsabile del trattamento ***nel territorio del proprio Stato membro*** e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa l'autorità di controllo capofila della misura definitiva.	4. L'autorità di controllo che ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1 notifica la propria decisione sulle misure definitive ***al*** titolare del trattamento o ***al*** responsabile del trattamento e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa l'autorità di controllo capofila della misura definitiva.

Or. en

Emendamento 446
Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni
	1. Un'autorità di controllo può chiedere a un'altra autorità di controllo di dare esecuzione a una decisione definitiva emessa a norma del regolamento (UE) 2016/679.
	2. L'autorità di controllo richiedente:
	a) certifica che la decisione è adottata conformemente alle normative e alle procedure nazionali e al regolamento (UE) 2016/679 e costituisce una decisione definitiva;
	b) certifica che non è ragionevolmente possibile dare esecuzione alla decisione nel proprio territorio;
	c) include una copia della decisione

definitiva.

3. L'autorità di controllo richiesta riconosce la decisione dell'autorità di controllo richiedente, senza che siano necessarie ulteriori formalità, e tale decisione produce lo stesso effetto di una decisione emessa dall'autorità di controllo richiesta.

4. L'autorità di controllo richiesta adotta tutte le misure necessarie per l'esecuzione previste dal diritto nazionale e dal regolamento (UE) 2016/279 senza indebito ritardo e alle stesse condizioni di una decisione emessa dall'autorità di controllo richiesta.

5. Contrariamente ai paragrafi 3 e 4, l'autorità di controllo richiesta non dà esecuzione a una richiesta dell'autorità di controllo richiedente se, sulla base di prove specifiche e oggettive:

a) la decisione riguarda un comportamento lecito ai sensi del diritto dell'autorità di controllo richiesta;

b) la decisione è stata emessa nei confronti di una persona o di un soggetto che, ai sensi del diritto dell'autorità di controllo richiesta, è esente da responsabilità;

c) l'esecuzione della richiesta sarebbe manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'autorità di controllo richiesta;

d) l'esecuzione della richiesta comporterebbe una violazione manifesta dei diritti e delle libertà fondamentali pertinenti stabiliti nella Carta;

e) la richiesta è incompleta o manifestamente errata o non corrisponde alla decisione sottostante e la richiesta non è stata completata o corretta previa consultazione dell'autorità di controllo richiedente;

f) la richiesta non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2.

6. In ciascuno dei casi di cui al paragrafo 5, prima di decidere di non dare esecuzione alla decisione, in tutto o in parte, l'autorità di controllo richiesta contatta l'autorità di controllo richiedente e, se del caso, chiede a quest'ultima di fornire senza indebito ritardo tutte le informazioni necessarie. Qualsiasi decisione di non darvi esecuzione è adottata senza indebito ritardo ed è immediatamente notificata all'autorità di controllo richiedente.

7. Se necessario, l'autorità di controllo richiesta converte l'importo della sanzione pecuniaria o l'importo da pagare previsto dalla decisione nella valuta dello Stato dell'autorità di controllo richiesta, al tasso di cambio in vigore al momento dell'adozione della decisione da parte dell'autorità di controllo richiedente.

8. Gli importi ricavati dall'esecuzione delle decisioni maturano secondo le normative dello Stato membro dell'autorità di controllo richiesta.

9. Ciascuna autorità di controllo si fa carico delle proprie spese derivanti dalle richieste di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 447
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Ricorsi contro le determinazioni procedurali
	I ricorsi contro le determinazioni procedurali da parte di un'autorità di controllo ai sensi del diritto nazionale

possono essere presentati solo insieme al ricorso contro la decisione definitiva sostanziale. I termini per i ricorsi contro le determinazioni procedurali ai sensi del diritto nazionale applicabile sono prorogati per la durata della procedura dinanzi all'autorità di controllo.

(Da aggiungere come articolo 28 ter.)

Or. en

Motivazione

Finora i titolari del trattamento emettono "ingiunzioni" o "controlli giurisdizionali" in merito a questioni procedurali minori (ad esempio la consegna dei fascicoli) ai sensi delle normative nazionali. Ciò può ritardare le procedure per anni.

Emendamento 448
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Ricorsi contro le determinazioni procedurali
	I ricorsi contro le determinazioni procedurali da parte di un'autorità di controllo ai sensi del diritto nazionale possono essere presentati solo insieme al ricorso contro la decisione definitiva sostanziale. I termini per i ricorsi contro le determinazioni procedurali ai sensi del diritto nazionale applicabile sono prorogati per la durata della procedura dinanzi all'autorità di controllo.

Or. en

Emendamento 449
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 ter
	Assistenza reciproca
	1. Fatta salva qualsiasi altra base giuridica per l'assistenza reciproca, un'autorità di controllo può chiedere a un'altra autorità di controllo di esercitare i suoi poteri correttivi a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, o di applicare una sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 per dare piena efficacia a una decisione esecutiva.
	2. L'autorità di controllo richiedente certifica che la decisione è esecutiva ai sensi del diritto nazionale, che il convenuto è stato ascoltato conformemente al presente regolamento e che l'autorità richiedente non può ragionevolmente ed efficacemente dare esecuzione alla decisione nel proprio Stato membro.
	3. L'autorità di controllo richiesta adotta misure di esecuzione ai sensi del diritto nazionale applicabile come se la decisione esecutiva fosse stata emessa dall'autorità di controllo richiesta stessa.
	4. L'autorità di controllo richiesta sente la parte contro la quale è stata emessa la decisione e rifiuta di riconoscerla e darvi esecuzione solo se:
	a) la parte contro la quale è stata emessa la decisione non è stata ascoltata dall'autorità di controllo richiedente conformemente al presente regolamento o al diritto procedurale nazionale dell'autorità di controllo richiedente;
	b) esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della parte nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato della decisione e, in quest'ultimo

caso, la decisione ha ricevuto esecuzione;

c) la decisione riguarda un comportamento lecito ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione;

d) la decisione è stata emessa nei confronti di una persona o di un soggetto che, ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, è esente da responsabilità;

e) la decisione viola l'ordine pubblico dello Stato di esecuzione.

Or. en

Emendamento 450
Sergey Lagodinsky
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 ter
	Statistiche sull'esecuzione
	1. Le autorità di controllo segnalano i seguenti numeri nella loro relazione sull'attività a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679:
	(a) il numero di indagini d'ufficio avviate dall'autorità di controllo;
	(b) il numero di indagini d'ufficio avviate da altre autorità di controllo;
	(c) il numero di reclami ricevuti, compreso il numero di reclami archiviati, respinti, ritirati, parzialmente accolti, pienamente accolti o altrimenti chiusi;
	(d) il numero di altre interazioni con interessati, titolari del trattamento o responsabili del trattamento;
	(e) il numero di decisioni giuridicamente vincolanti attualmente in fase di ricorso;
	(f) il numero e la durata media delle

procedure aperte e decise fino a quel momento ai sensi delle lettere da a) a d);

(g) il numero di ciascun tipo di misura adottata a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale applicabile;

(h) il numero e l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a norma degli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale pertinente; e (i) il bilancio annuale e il numero di membri del personale, suddivisi per formazione, compiti e unità organizzative.

2. Le autorità di controllo pubblicano la relazione sull'attività per l'anno precedente senza indebito ritardo e comunque non oltre il 30 giugno.

3. Il comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di tutte le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 31 luglio di ogni anno.

Or. en

Motivazione

Le autorità di controllo chiedono regolarmente bilanci più elevati, ma alcune di queste in un giorno emettono lo stesso numero di decisioni emesse da altre in un anno, sulla base dello stesso bilancio. Attualmente le autorità di controllo devono pubblicare una relazione annuale a norma dell'articolo 59 del GDPR, ma non vi è un contenuto uniforme. Tali statistiche dovrebbero rendere più comparabili il lavoro e l'efficienza delle autorità di controllo.

Emendamento 451
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 quater
	Statistiche sull'esecuzione

1. Le autorità di controllo segnalano i seguenti numeri nella loro relazione sull'attività a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679:

(a) il numero di indagini d'ufficio avviate dall'autorità di controllo;

(b) il numero di indagini d'ufficio avviate da altre autorità di controllo;

(c) il numero di reclami ricevuti, compreso il numero di reclami archiviati, respinti, ritirati, parzialmente accolti, pienamente accolti o per i quali è stato deciso diversamente;

(d) il numero di altre interazioni con interessati, titolari del trattamento o responsabili del trattamento;

(e) il numero di decisioni giuridicamente vincolanti attualmente in fase di ricorso;

(f) il numero e la durata media delle procedure aperte e decise fino a quel momento ai sensi delle lettere da a) a d);

(g) il numero di ciascun tipo di misura adottata a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale applicabile;

(h) il numero e l'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a norma degli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale pertinente; e

(i) il bilancio annuale e il numero di membri del personale, suddivisi per formazione, compiti e unità organizzative.

2. Le autorità di controllo devono pubblicare la relazione sull'attività per l'anno precedente senza indebito ritardo e comunque non oltre il 30 giugno.

3. Il comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di tutte le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 31 luglio di ogni anno.

Or. en

Emendamento 452
Yana Toom

Proposta di regolamento
Capo VI bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Applicazione delle norme

Or. en

Motivazione

Titolo del nuovo capo, che includerà il nuovo articolo 28 bis sul riconoscimento reciproco.

Emendamento 453
Petar Vitanov

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al primo e al secondo comma, l'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 2 quater, paragrafo 5, l'articolo 2 quinquies, paragrafi 3 e 6, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 18 bis si applicano... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Durante tale periodo, l'autorità di controllo capofila fornisce alle altre autorità di controllo, su richiesta, tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo con altri mezzi elettronici.

Or. en

Emendamento 454
Axel Voss

Proposta di regolamento
Allegato – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Parte A - 3. Soggetto il cui trattamento dei dati personali viola il regolamento (UE) 2016/679 Fornire tutte le informazioni di cui si è in possesso per facilitare l'identificazione del soggetto nei cui confronti è proposto il reclamo, specificando se il soggetto è stato contattato prima del reclamo, e illustrare l'esito di tali contatti. Se possibile, allegare la pertinente corrispondenza intrattenuta con tale soggetto. ***In cambio, sopprimere il secondo comma della parte B.***

Or. en